

» La ricerca:

Data: 03.05.2024

Campo di applicazione / Requisiti

Le condizioni di importazione si applicano alle api mellifere e ai bombi dall'UE

(della specie *Apis mellifera* o del genere *Bombus*)

Sulla base degli accordi bilaterali, le disposizioni che disciplinano il traffico tra Stati membri dell'UE valgono anche per gli scambi con la Svizzera. Il regolamento (UE) 2016/429 ne stabilisce il quadro fondamentale, mentre le disposizioni dettagliate sono fissate nel regolamento delegato (UE) 2020/688 (si veda sotto «Basi legali»).

I requisiti prevedono una serie di eccezioni per i bombi «da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale».

Misure di protezione sovraordinate

Si applicano sempre le [misure di protezione](#) valide il giorno dell'importazione.

Certificato sanitario / TRACES

Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l'azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall'autorità cantonale.

Il modello da utilizzare è quello (disponibile in TRACES) adeguato alla determinata categoria di animali o merci, ai sensi degli articoli 6–7 / 12–13 e dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione [\(UE\) 2021/403](#). L'originale deve accompagnare l'invio, in formato cartaceo, o anche elettronico non appena ciò sia tecnicamente possibile (si veda «Basi legali»).

Condizioni supplementari

L'importazione di determinate specie animali è anche soggetta alle condizioni in materia di conservazione delle specie (si veda sotto «Ulteriori informazioni»).

Controlli all'importazione

Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Rivolgersi alle autorità doganali per tutte le domande sul diritto e le procedure doganali.



Dopo l'importazione, gli animali sono sottoposti a una sorveglianza veterinaria ufficiale secondo le istruzioni del veterinario cantonale. L'importazione prevista deve essere notificata all'ufficio veterinario cantonale competente 10 giorni prima e l'arrivo degli animali entro le 24 ore successive.

Amministrazione e informazioni

Basi legali

[Basi legali delle prescrizioni in materia di sanità animale che disciplinano gli scambi tra Stati membri dell'UE e la Svizzera di animali vivi, materiale germinale \(sperma, ovuli e embrioni\) e di sottoprodotti di origine animale](#)

Ulteriori informazioni

[Stati membri / zone indenni da diverse malattie](#)

[DT concernenti i provvedimenti sulla sorveglianza ufficiale di un'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare per l'importazione di colonie di api](#)

[Agroscope api](#)

[Apicoltura.ch](#)

[UFAM Specie esotiche invasive](#)

[Dogane – Orari di apertura e indirizzi](#)

[Indirizzi uffici veterinari cantonali \(ted/fra\)](#)